

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA DA ESPLETARSI AI

SENSI DELL'ART. 5 – COMMA 9 DEL D.L. 06.07.2012

CONVERTITO IN LEGGE 07.08.2012 N. 135

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 24.06.2016

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il dr. SCHIESARI Edoardo nato a il ed ivi residente in via n. - C.F.

Premesso che:

-il dr. Schiesari, medico specialista otorinolaringoiatra dipendente in quiescenza, ha dato la propria disponibilità ad esercitare attività clinica e chirurgica a titolo gratuito presso l'omonima unità operativa di otorinolaringoiatria dell' A.U.L.S.S. n. 10;

-lo scopo precipuo di tale collaborazione è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e delle abilità maturate durante il servizio prestato presso l' A.U.L.S.S. n. 10;

-ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, è consentito, che per il dipendente pubblico in quiescenza, sia possibile una collaborazione professionale a titolo gratuito;

ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è consentita ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata, per quanto compatibile, in applicazione dell'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 nonché secondo le disposizioni degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.

2. Il dr. Schiesari, in qualità di medico specialista otorinolaringoiatra, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale di attività clinica e chirurgica a titolo gratuito presso l'omonima unità operativa di otorinolaringoiatria dell' A.U.L.S.S. n. 10; l'attività si svolgerà nel periodo 18.07.2016 – 17.07.2017, e con frequenza quantificabile in 2/3 accessi settimanali da concordare, altresì in termini di presenza oraria, con il direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'A.U.L.S.S. n. 10.

Il dr. Schiesari espleta la propria attività professionale in autonomia e, comunque, nel quadro degli indirizzi organizzativi indicati dal predetto direttore di unità operativa a cui afferisce.

3. Per l'attività espletata non è previsto alcun compenso essendo la stessa su base volontaria e gratuita. Sarà oggetto di successivo accordo tra le parti l'eventuale rimborso spese.

4. Il dr. Schiesari svolgerà l'attività usufruendo, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato D) al decreto regionale n. 88 del 26 ottobre 2015, della copertura assicurativa comprendente la responsabilità personale e professionale.

5. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

6. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

7. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

8. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

9. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti

sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

10. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

11. Il dr. Schiesari prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

-Dr. Edoardo SCHIESARI-_____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA -_____